

STATUTO

ASSOCIAZIONE PER IL MUSEO DELLE INDUSTRIE E DEL LAVORO DEL SARONNESE



Art. 1

Denominazione

E' costituita l' Associazione denominata: "Associazione per il Museo delle Industrie e del Lavoro del Saronnese Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", in breve denominata anche come "Associazione per il Museo delle Industrie e del Lavoro del Saronnese onlus".

L'Associazione sostituirà nella sua denominazione la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" (o l'acronimo onlus) con la locuzione "Ente del Terzo Settore" (o l'acronimo ETS) in concomitanza con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito e in accordo a quanto definito nel comma 2 dell'art. 104 del d.lgs. 3 luglio 2017, n.117 recante il Codice del Terzo Settore (*d'ora in avanti indicato come CTS*).

Art.2

Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Saronno (VA) in via Don Griffanti 6.

Le variazioni d' indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art.3

Finalità e Attività di interesse generale

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare le finalità sono di ordine conservativo, didattico e di valorizzazione del patrimonio storico industriale, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale: (*cf. art. 5 – comma 1, lettere (f) e (i) del CTS*):

- a. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e in particolare l'Associazione intende:
 - ricostruire, valorizzare e far conoscere la storia delle industrie e del lavoro saronnesi attraverso la ricerca, lo studio, l'acquisizione, il restauro e l'esposizione del patrimonio documentale, strumentale e strutturale industriale e produttivo, facente parte della storia della Città e del suo circondario;
 - provvedere alla conservazione, gestione e amministrazione del costituito Museo delle Industrie e del Lavoro del Saronnese con la relativa dotazione dei beni già formati e che si arricchiranno, curare direttamente o tramite imprese specializzate il restauro di reperti raccolti e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture museali;
 - promuovere l'acquisto, accettare donazioni o la messa a disposizione dell'Associazione, nelle idonee forme (comodato d'uso, convenzioni e così via) di reperti documentari, bibliografici, iconografici, tecnologici, di macchinari e impianti nonché di terreni e strutture immobili utili alle finalità dell'Associazione;
- b. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo e in particolare:
 - promuovere e favorire iniziative di studio della storia di Saronno in particolare per ciò che riguarda l'attività industriale;
 - promuovere e favorire incontri, convegni e seminari a livello locale, nazionale e internazionale, scolastico, professionale e scientifico al fine di approfondire la conoscenza e la documentazione della nascita e dello sviluppo delle industrie nel Saronnese;



- promuovere l' istituzione di sovvenzioni, premi o borse di studio a favore di studenti di ogni ordine e grado che abbiano effettuato o si impegnino ad effettuare ricerche o studi sul lavoro e le industrie del Saronnese e alla diffusione dei loro prodotti in Italia e nel mondo, ed in generale alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Art.4 Attività diverse

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche le seguenti attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime:

- collaborare con altre Associazioni, Aziende ed Enti che perseguano fini simili o utili all'attività dell'Associazione;
- adottare le iniziative necessarie per diffondere l'Associazione e la conoscenza del Museo presso i cittadini, gli imprenditori, le altre Associazioni e le istituzioni pubbliche e private;
- curare la raccolta di mezzi finanziari (raccolta fondi) necessari all'acquisizione, restauro e valorizzazione del materiale e degli immobili suddetti, alla gestione e amministrazione del Museo;

L'individuazione di ulteriori altre attività diverse da quelle d'interesse generale e secondarie e strumentali rispetto a queste ultime potrà essere operata in seguito dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraelencate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie e a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art.5 Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. da beni mobili e immobili che sono e diverranno proprietà dell'Associazione,
- b. da fondi di riserva costituite con le eccedenze di bilancio,
- c. da donazioni, erogazioni e lasciti.

Nel caso in cui l'Associazione intendesse acquisire la personalità giuridica sulla base dell'art.22 del d.lgs. 3 luglio 2017, n.117 recante il Codice del Terzo Settore (CTS), il valore del patrimonio – come risultante per i beni diversi dal denaro da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro – sarà mantenuto superiore al valore minimo necessario per l'acquisizione della personalità giuridica così come prescritto nel sopra citato articolo del CTS.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote sociali;
- b. dall'entrate derivanti da corsi, seminari, manifestazioni e da ogni altra attività inerente agli scopi dell'Associazione;
- c. dai contributi di privati cittadini, imprenditori, Associazioni, Istituzioni pubbliche e private;
- d. dalla vendita di pubblicazioni, cataloghi, riproduzioni e materiale pubblicitario e divulgativo;
- e. dalle quote derivanti dalla vendita dei biglietti d'accesso al museo.

Art.6 Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro

Il patrimonio sociale comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate deve essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, l'Associazione non potrà in alcun modo distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, capitali o riserve durante la sua vita a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali,



anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

La distribuzione indiretta di utili include i casi riportati nell'art. 8 – comma 3 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (CTS).

Art. 7

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

L'Associazione può essere sciolta con apposita delibera dell'Assemblea approvata con la maggioranza di cui all'art. 21 del Codice Civile.

In tal caso, l'Assemblea provvederà alla nomina dei liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati su indicazione del Comitato Direttivo, dopo approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci e previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) (Cfr. art. 9 CTS) e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge al momento dello scioglimento.

Nella fase transitoria prima dell'operatività del RUNTS il parere dovrà essere richiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale del Terzo Settore e della Responsabilità sociale delle imprese (cfr. Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 27 Dicembre 2018: Codice del Terzo settore - Adeguamenti statutarî).

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 8

Esercizio finanziario

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo cura obbligatoriamente la predisposizione del bilancio consuntivo o del rendiconto per cassa secondo le modalità definite nell'art. 13 del CTS. Esso dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione.

In un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio sarà documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 del presente Statuto.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti di cui al comma 2 dell'art. 13 del CTS il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

L'Associazione s'impegna altresì a rispettare – quando applicabili – gli obblighi di cui al comma 2 dell'art. 14 del CTS relativi alla pubblicazione sul proprio sito Internet degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Art. 9

Associati

Possono iscriversi all'Associazione singoli cittadini, Enti pubblici e privati, altre Associazioni, Società e Imprese che dichiarino di accettare gli scopi statutarî, s'impegnino a prestarsi alla loro realizzazione e si obbligino a versare la quota prevista all'atto dell'iscrizione.

L'Associazione dovrà disciplinare in modo uniforme il rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'Associazione è composta da soci promotori, soci onorari, soci ordinari e soci sostenitori.

Sono soci promotori i membri del Comitato Promotore dell'Associazione così come indicati nello Statuto datato 8 Maggio 2007 e registrato all'Ufficio delle Entrate di Saronno in data 6 Marzo 2008: dott. Lucio Bergamaschi, Sig. Mario Giani, dott. Luigi Lazzaroni, Sig. Roberto Monticelli, dott. Paolo Parma, Sig. Pietro Piuri, Sig. Edgardo Tavazza, geom. Ercole Volonté.



Sono soci onorari coloro che hanno ottenuto particolari meriti culturali, artistici, tecnici o che hanno acquisito particolari benemeritenze verso l'Associazione.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa.

Art. 10

Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

I soci ordinari e sostenitori vengono ammessi dal Consiglio Direttivo con il parere favorevole di due terzi dei membri. La delibera motivata del Consiglio Direttivo è da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda d'iscrizione deve essere data comunicazione per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio ha la facoltà entro 60 giorni dalla notifica di rigetto di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art.11

Quote associative

I soci versano all'Associazione la quota annua nella misura fissata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

La quota verrà differenziata per Enti pubblici e privati, organizzazioni di categoria imprenditoriale, Società, Associazioni, imprenditori, semplici cittadini, studenti e pensionati.

La quota sociale determinata dall'Assemblea a carico degli Enti pubblici diventerà vincolante per gli stessi solo subordinatamente all'adozione del relativo provvedimento da parte dei rispettivi organi deliberanti.

In caso di dissenso sull'entità della quota sociale, gli Enti pubblici hanno facoltà di recesso con effetto operativo immediato.

La quota associativa non è trasferibile e non può comunque essere rivalutata. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

Art. 12

Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato ma il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per dimissioni volontarie, per estinzione o decesso, morosità, indegnità o altro grave motivo. In presenza d'inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con delibera del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Le dimissioni da socio debbono essere presentate tre mesi prima della scadenza, diversamente sarà riconfermata l'associazione per l'anno successivo.

Il recesso non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.



Art. 13

Libri sociali e diritto degli associati di esaminarli

Oltre al bilancio o rendiconto per cassa, l'Associazione deve tenere:

- a. il libro degli associati,
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci,
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione (Consiglio Direttivo),
- d. il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese del socio richiedente.

Art. 14

Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito Registro dei Volontari.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione e in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 17 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 15

Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) l'Organo di Controllo qualora si verificano le condizioni di cui al comma 2 dell'art.30 del CTS.

La partecipazione al Consiglio Direttivo e in generale a tutte le cariche sociali è gratuita.

Art. 16

Assemblea degli Associati (Assemblea)

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in mancanza dal Vicepresidente o, in mancanza di entrambi, da persona nominata dall'assemblea stessa.

Il Presidente nomina un segretario.

Il Presidente convoca l'Assemblea almeno una volta all'anno entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico e finanziario, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

Il giorno e l'ora della seconda convocazione deve avvenire un giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate almeno quindici giorni prima dell'assemblea mediante avviso scritto a tutti i soci anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio sul ricorso all'Assemblea.

E' valida la notifica a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione (esempio se inoltrata all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione).

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.



Art.17

Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Tutti i soci, appartenenti a qualsiasi categoria individuata dal presente statuto, hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con il medesimo diritto di voto (un voto per ciascun associato) purché iscritti da almeno tre mesi e in regola con il pagamento della quota, quando applicabile.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di comunicazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati se il numero totale degli associati è inferiore a cinquecento e sino a un massimo di cinque associati se esso è superiore a 500.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- determinare le quote associative annue e il termine ultimo entro cui versarle;
- discutere e approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- definire il programma generale annuale di attività;
- determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il(i) soggetto(i) incaricato(i) della revisione legale dei conti;
- approvare eventuali regolamenti;
- esaminare i ricorsi sulle mancate ammissioni di nuovi soci e ratificare le ammissioni di nuovi soci;
- decidere su ricorsi presentati dai soci esclusi;
- discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dal presente Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti questioni:

- la modifica dello Statuto, in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e devoluzione del relativo patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario che viene trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Art. 18

Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 13 (tredici) Consiglieri. I Consiglieri restano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio nomina fra i propri membri un Presidente e un Vice Presidente. Può nominare il Segretario e il Tesoriere che possono essere anche persone estranee al Consiglio purché soci.

La maggioranza dei componenti deve essere scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti giuridici associati. Valgono le cause d'ineleggibilità e di decadenza stabilite nell'art. 2887 del Codice Civile.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli, consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti e comunque almeno 3 (tre) volte all'anno di cui una per deliberare in ordine ai bilanci, consuntivo e preventivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato a cura del Presidente con preavviso di almeno 7 (sette) giorni dalla data di spedizione dell'invito scritto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri; in mancanza del numero legale viene indetta, a cura del Presidente, una seconda convocazione che sarà valida qualunque sia il numero dei Consiglieri presenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano in età dei Consiglieri presenti.

Delle sedute del Consiglio Direttivo verrà redatto il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- o convocare l'Assemblea dei soci;
- o procedere all'assunzione di dipendenti determinandone il contratto e la retribuzione e provvede al loro eventuale licenziamento;
- o deliberare in merito all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- o curare la predisposizione del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- o conferire mandati / incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- o sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- o compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39, in quanto compatibili..

Art. 20

Presidente

Il Presidente, e in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; egli dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed esercita i poteri che lo stesso Consiglio gli ha delegato.

Nel caso di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica di questo alla prima seduta.

Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

Art. 21

Organo di controllo

Qualora si verificano le condizioni di cui al comma 2 dell'art.30 del CTS l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento.

I componenti l'Organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale l'Organo di Controllo sarà composto di tre membri scelti fra persone non associate almeno una delle quali deve essere iscritta nell'apposito Registro dei Revisori Legali.

I componenti l'Organo di controllo durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; per ottenere ciò è

possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.
Ai componenti l'Organo di controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del Codice Civile.
La funzione di componente l'organo di controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.



Art. 22

Revisione legale dei conti

La gestione finanziaria e contabile dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti iscritti nell'apposito registro.

Il Collegio è costituito da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea dei Soci e dura in carica 3 (tre) anni.

Art. 23

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applica la normativa vigente in materia di associazionismo.

Data: 30-05-2019

f.to

Il Presidente

Ing. Arnaldo Siena



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Varese
Ufficio Territoriale di Saronno

Registrato il presente atto in data **13 GIU. 2019**
all' n° **1671** serie **3**

per delega del Direttore Provinciale
Il Funzionario
Maurizio SPANO